

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Indice generale

Riferimenti normativi.....	4
Definizioni.....	7
Introduzione.....	11
Capo I - Oggetto e ambito di applicazione.....	12
Art. 1 - Premessa.....	12
Art. 2 - Oggetto.....	12
Art. 3 - Ambito di applicazione.....	12
Capo II - Obblighi di astensione e di comunicazione.....	13
Art. 4 - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi.....	13
Art. 5 - Obblighi di comunicazione di interessi.....	14
Art. 6 - Obblighi di comunicazione per i dirigenti.....	15
Capo III - La gestione del conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni.....	17
Art. 6-bis - Oggetto e ambito di applicazione.....	17
Art. 7 - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi.....	17
Art. 8 - Esclusione in caso di conflitti di interessi degli operatori economici.....	18
Art. 9 - Commissioni Giudicatrici, Seggi di Gara, Collegi Tecnici di progettazione, Gruppo Tecnici.....	18
Art. 10 - Altri soggetti responsabili e incarichi.....	21
Art. 11 - Obbligo di comunicazione di interessi.....	22
Capo IV - Le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.....	23
Art. 12 - Inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.....	23
Art. 13 - Inconferibilità a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati.....	23
Art. 14 - Inconferibilità di incarichi di direzione aziendale.....	24
Art. 15 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali.....	24
Art. 16 - Incompatibilità degli incarichi di direzione aziendale.....	25
Art. 17 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.....	26
Art. 18 - Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità.....	26
Art. 19 - Procedura di accertamento di situazioni di inconferibilità.....	27
Art. 20 - Procedimento sanzionatorio in caso di inconferibilità.....	27
Art. 21 - Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità.....	28
Art. 22 - Procedura di accertamento di situazioni di incompatibilità.....	29
Art. 23 - Vigilanza.....	29
Capo V - La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.....	30
Art. 24 - Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.....	30
Art. 25 - Commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....	31

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Art. 26 - Inconferibilità in caso di assegnazione a uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.....	31
Capo VI - La gestione del conflitto di interessi negli incarichi extra-istituzionali.....	33
Art. 27 - Incarichi extra-istituzionali affidati ai dipendenti.....	33
Art. 28 - Incarichi affidati a consulenti esterni.....	33
Capo VII - Divieti post-employment - Pantouflage.....	35
Art. 29 - Divieto di pantouflage.....	35
Art. 30 - Misure di prevenzione.....	35
Art. 31 - Vigilanza.....	36
Capo VIII - Ulteriori misure per la gestione del conflitto di interessi.....	37
Art. 32 - Ulteriori misure di prevenzione.....	37
Capo IX - Disposizioni aggiuntive.....	38
Art. 33 - Ruoli e responsabilità.....	38
Art. 34 - Informazione e formazione.....	38
Art. 35 - Entrata in vigore e forme di pubblicità.....	38
Art. 36 - Abrogazioni.....	38
Art. 37 - Modifiche.....	38
Art. 38 - Norma di rinvio.....	39
Allegati.....	40

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Riferimenti normativi

Art. 51 del Codice di Procedura Civile	«Astensione del giudice»
Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e s.m.i.	
Legge 7 agosto 1990, n. 241	«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.	«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
Legge 20 luglio 2004, n. 215	«Norme in materia di risoluzione di conflitti di interessi»
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150	«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159	«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»
Legge 6 novembre 2012, n. 190	«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33	«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39	«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62	«Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
Regolamento UE 2016/679	«Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Legge 30 novembre 2017, n. 179	«Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»
D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36	«Codice dei contratti pubblici»
Legge 5 marzo 2024, n. 21 (nota come "DDL Capitali")	«Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali»
Decreto Legge 14 Marzo 2025, n. 25	«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»
Legge Regionale Toscana 29 agosto 1983, n. 68	«Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della Legge 25 gennaio 1982 n°17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali»
Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.	«Disciplina del servizio sanitario regionale»
Decreto della Giunta Regionale Toscana 23 febbraio 2016, n. 113	«Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano, con particolare riferimento alla gestione delle potenziali situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi nell'autorizzazione degli incarichi extra ufficio, nella formazione sponsorizzata e nella costituzione dei Collegi tecnici e delle Commissioni giudicatrici delle gare di appalto»
Decreto della Giunta Regionale Toscana 21 novembre 2022, n. 1306	«Determinazioni in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM) della Regione Toscana»
Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2025 n. 59/R	«Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 6, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale. Abrogazione del D.P.G.R. 7/R/2018»
Delibera CIVIT - ANAC del 15 luglio 2013, n. 58	«Parere sull'interpretazione e sull'applicazione del d.lgs. 39/2013 nel settore sanitario»
Delibera ANAC del 22 dicembre 2014, n. 149	«Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n° 39/2013 nel settore sanitario»

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Delibera ANAC del 2 settembre 2015, n. 66	«Applicazione della normativa sulla inconferibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2013 n° 39 al commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di (omissis) – Fascicolo UVMAC/3208/2015»
Delibera ANAC del 23 settembre 2015, n. 67	«Criteri e modalità di applicazione della sanzione di cui al comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo 39 del 2013, a seguito di nomina di commissario straordinario dell'IPAB (omissis) – Fascicolo UVMAC/992/2015»
Delibera ANAC del 23 settembre 2015, n. 68	«Provvedimenti conseguenti all'inconferibilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n° 39 con riguardo all'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria provinciale di (omissis) – Fascicolo UVMAC/3208/2015»
Delibera ANAC del 3 agosto 2016, n. 833	«Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione»
Delibera ANAC del 18 settembre 2019, n. 818	«Relativa all'adozione di un criterio sostanzialistico al fine di distinguere gli incarichi amministrativi di vertice, ex art. 1, co. 2 lett. i), del d.lgs. n. 39/2013, dagli incarichi dirigenziali interni e esterni ex art. 1, co. 2 lett. j) e k), del medesimo decreto legislativo»
Delibera ANAC del 25 settembre 2019, n. 1146	«Applicabilità della disciplina del decreto legislativo n° 39/2013 agli incarichi dirigenziali - non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non) - svolti nell'ambito degli enti del Servizio Sanitario»
Delibera ANAC del 19 febbraio 2020, n. 177	«Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche»
Delibera ANAC del 4 agosto 2020, n. 713	«Richiesta di parere in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità di cui al decreto legislativo 39/2013 in capo a un dirigente ingegnere in servizio presso l'Ospedale (omissis)»
Delibera ANAC del 26 novembre 2025, n. 464	«Delibera di carattere generale sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013»
Delibera ANAC del 28 gennaio 2026, n. 19	«Piano Nazionale Anticorruzione 2025»
Delibera ANAC del 11 marzo 2026, n. 92	«Approvazione di n. 10 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi all'assolvimento degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39»

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Definizioni

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
DFP	Dipartimento della Funzione Pubblica
Azienda	Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
DPGRT	Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
PIAO	Piano Integrato di Attività e Organizzazione
DG	Direttore Generale
DS	Direttore Sanitario
DA	Direttore Amministrativo
DSS	Direttore dei Servizi Sociali
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
REF	Referenti anticorruzione e trasparenza
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
UPD	Ufficio Procedimenti Disciplinari
CRRA	Coordinamento Regionale dei Responsabili Anticorruzione
RUP competente	Responsabile unico di progetto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 Responsabile unico di progetto Centrale di Committenza (RUP_CC) previsto dagli art. 2, c. 1, lett. e), art. 13 e art.16, del DPGRT del 7 ottobre 2025 n. 59/R Responsabile unico di progetto Amministrazione Contraente (RUP_AC ex RES) previsto dagli art. 2, c. 1, lett. f), art. 14 e art.17, del DPGRT del 7 ottobre 2025 n. 59/R
RAF	Responsabile della fase di affidamento della Centrale di Committenza previsto dagli art. 2, c. 1, lett. i), art. 13 e art. 16, del DPGRT del 7 ottobre 2025 n. 59/R
REF_AC	Responsabile di fase Amministrazione Contraente previsto dall'art. 14 del DPGRT del 7 ottobre 2025 n. 59/R
RUCA	Responsabile Unico del Contratto Attuativo previsto dall'art. 14 del DPGRT del 7 ottobre 2025 n. 59/R
DEC	Direttore dell'esecuzione del contratto previsto dall'art. 114, c. 7 e dal Capo II dell'Allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023
DO	Direttore Operativo previsto dall'art. 114, c. 10 e dall'art. 32, c. 4 dell'Allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023
DL	Direttore dei lavori previsto dall'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Commissione Giudicatrice	Commissione prevista dall'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023
Seggio di Gara	Soggetto previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023
Collegio Tecnico di Progettazione	Collegio previsto dall'art. 4 del DPGRT del 7 ottobre 2025 n. 59/R
Gruppo Tecnico	Gruppo previsto dagli artt. 4 e 12 del DPGRT del 7 ottobre 2025 n. 59/R
Dipendente	Soggetti richiamati all'art. 3, comma 3.1 del presente regolamento
Dipendente o equiparato	Soggetti richiamati all'art. 3, commi 3.1 e 3.2 del presente regolamento
Parenti di primo grado	Genitori, anche adottivi; figli, nati in costanza di matrimonio o al di fuori e anche adottivi, escluso solo il caso di adozione di maggiorenne
Parenti di secondo grado	Nonni; nipoti, ovvero figli di un figlio; fratelli e sorelle. I parenti di terzo grado sono invece: bisnonni; zio e zia; nipoti, ovvero figli di fratelli/sorelle; bisnipoti. Per quanto riguarda l'affinità, gli affini di primo grado sono: suocero; suocera. Gli affini di secondo grado sono: nonno/nonna del coniuge; cognati. Gli affini di terzo grado sono invece: bisnonni del coniuge; zia e zio del coniuge; nipoti del coniuge
Codici di comportamento	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e il Codice di comportamento aziendale di cui all'art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001
Conflitto di interessi	Una situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio sono adottate da un soggetto che ha, anche solo potenzialmente, interessi privati personali o di terzi, economici o non economici, in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto
Pubbliche amministrazioni	Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti
Enti pubblici	Enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati
Enti di diritto privato in controllo pubblico	Società e altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Enti di diritto privato regolati o finanziati	Società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici
Incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati	Cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, posizioni di dirigente, e lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente
Componenti di organi di indirizzo politico	Persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 400/1988, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali
Inconferibilità	Preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi e a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico
Incompatibilità	Obbligo per il soggetto a cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Incarichi amministrativi di vertice	Incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione
Incarichi dirigenziali interni	Limitatamente alle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al capo IV del presente Regolamento: Incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione. In conformità alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC 1146/2019 sono esclusi gli incarichi dirigenziali riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non)
Incarichi dirigenziali esterni	Limitatamente alle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al capo IV del presente Regolamento: Incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. In conformità alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC 1146/2019 sono esclusi gli incarichi dirigenziali riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non)
Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico	Incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

Introduzione

La prevenzione dei fenomeni corruttivi si realizza soprattutto attraverso l'individuazione e la corretta gestione dei conflitti di interessi.

Una situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio sono adottate da un soggetto che ha, anche solo potenzialmente, interessi privati personali o di terzi, economici o non economici, in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La definizione ha un'accezione ampia e attribuisce rilievo a qualsiasi posizione che, anche potenzialmente, possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico o equiparato nell'esercizio del potere decisionale. Si tratta, quindi, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'interesse pubblico, a prescindere dal fatto che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Un conflitto di interessi può essere definito:

- a) **attuale**: quando è presente nel momento in cui il soggetto compie un'azione o assume una decisione;
- b) **potenziale**: quando potrà diventare attuale in un momento successivo;
- c) **apparente**: quando può essere percepito dall'esterno come tale;
- d) **diretto**: quando comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto che compie l'azione o assume la decisione;
- e) **indiretto**: quando comporta il soddisfacimento di un interesse di entità o soggetti diversi da quello che compie l'azione o assume la decisione, ma che sono allo stesso collegati;
- f) **strutturale**: quando non è limitato ad una o più decisioni o a una tipologia di atti, ma è generalizzato e permanente, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti, ad esempio, dall'assunzione di un incarico seppure compatibile in base alla normativa vigente.

Il presente regolamento definisce le modalità con cui l'Azienda previene, individua e gestisce le situazioni di conflitto di interessi in conformità alla normativa vigente integrando il PIAO e i Codici di comportamento.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Capo I - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1 - Premessa

1.1 Tutto quanto riportato nelle sezioni “Definizioni” e “Introduzione” è parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC.

Art. 3 - Ambito di applicazione

3.1 Il presente regolamento si applica a tutti i *dipendenti* dell’Azienda, sia dirigenti che personale di comparto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, a tempo parziale nonché a tutti coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze dell’Azienda, anche in posizione di comando e distacco.

3.2 Ai seguenti soggetti considerati equiparati ai *dipendenti*, si applicano le disposizioni del presente regolamento per gli aspetti ritenuti compatibili:

- a) Collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, che prestino la loro attività nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda compresi borsisti, stagisti, tirocinanti, specializzandi e i soggetti titolari di rapporto di lavoro con il SSN operanti negli istituti penitenziari;
- b) Tutti i Medici e Professionisti convenzionati con il SSN ed in particolare a tutti i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, Medici di Continuità Assistenziale e Medici della Medicina dei Servizi;
- c) Collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Azienda;
- d) Consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- e) Personale universitario che opera a qualsiasi titolo presso l’Azienda.

3.3 Ove espressamente richiamate, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche a:

- f) Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Capo II - Obblighi di astensione e di comunicazione

Art. 4 - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi

4.1 Tutti i *dipendenti o equiparati* che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi¹, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo. La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale, del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori.

4.2 Il *dipendente o equiparato* responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (Art. 6-bis, Legge 241/1990).

4.3 Il *dipendente o equiparato* si deve astenere dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi, anche potenziali, propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il *dipendente o equiparato* si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici (Artt. 6/2 e 7 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale).

4.4 Il *dipendente o equiparato* dichiara tempestivamente per iscritto le situazioni di cui ai commi 4.2 e 4.3 del presente articolo al dirigente gerarchicamente superiore utilizzando l'allegato 1 al presente regolamento.

4.5 Il dirigente gerarchicamente superiore valuta la situazione descritta nella dichiarazione di cui al comma 4.4 del presente articolo ed eventualmente acquisisce ulteriori informazioni. Nel caso in cui

¹ Per valutare la sussistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, può essere utile porsi alcune domande come le seguenti:

- Il regalo, l'attività proposta o la relazione ha qualche afferenza con l'attività della mia Azienda?
- Il regalo, l'attività proposta o la relazione interferisce con il mio ruolo, orario di lavoro e risorse dell'Azienda?
- Ho un interesse personale che confligge o può essere percepito in conflitto con il mio dovere pubblico?
- Potrebbero esserci vantaggi per me ora o nel futuro che rischiano di mettere in dubbio la mia obiettività?
- Come sarà visto all'esterno il mio coinvolgimento nella decisione o azione?
- Come potrebbe essere percepito il mio coinvolgimento nell'attività dell'associazione X?
- Esistono rischi per la reputazione mia o per la mia Azienda?
- Quali sono le possibili conseguenze per me e per la mia Azienda se ignoro il conflitto di interessi?

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

rilevi la presenza di un conflitto di interessi anche potenziale, assume una delle seguenti determinazioni:

- a) dispone l'astensione del *dipendente o equiparato* assegnando l'incarico/procedimento ad altro soggetto;
- b) dispone la permanenza del *dipendente o equiparato* nell'incarico/procedimento adottando eventualmente misure compensative per garantire lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa;
- c) se il conflitto di interessi è potenziale, dispone misure per salvaguardare lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa.

Gli esiti della valutazione e le motivazioni sono comunicati al *dipendente o equiparato* utilizzando l'apposita sezione dell'allegato 1 al presente regolamento.

4.6 Nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi descritta nella dichiarazione di cui al comma 4.4 del presente articolo configuri una situazione di conflitto di interessi strutturale, il dirigente gerarchicamente superiore può segnalare alla Direzione Aziendale la situazione e proporre adeguate misure di regolazione/mitigazione del rischio compreso l'assegnazione del *dipendente o equiparato* ad altro incarico e/o il trasferimento ad altro ufficio.

4.7 La segnalazione di cui al comma 4.4 del presente articolo e i provvedimenti conseguenti di cui ai commi 4.5 e 4.6 del presente articolo, sono conservati a cura del dirigente gerarchicamente superiore ed inviati in copia alla competente struttura aziendale per l'archiviazione nel fascicolo del dipendente.

Art. 5 - Obblighi di comunicazione di interessi

5.1 Il *dipendente o equiparato* ha l'obbligo di comunicare al dirigente gerarchicamente superiore la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Sono esclusi partiti politici e sindacati (Art. 5 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale).

5.2 Il *dipendente o equiparato* comunica per iscritto, tempestivamente e comunque entro 10 gg dal verificarsi dell'evento, le situazioni di cui al comma 5.1 del presente articolo al proprio dirigente gerarchicamente superiore utilizzando l'allegato 2 al presente regolamento.

5.3 Il *dipendente o equiparato*, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/struttura, informa il dirigente gerarchicamente superiore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando (Art. 6/1 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale):

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

5.4 Il *dipendente o equiparato* comunica per iscritto, tempestivamente e comunque entro 10 gg dall'assegnazione all'ufficio/struttura, le situazioni di cui al comma 5.3 del presente articolo al dirigente gerarchicamente superiore utilizzando l'allegato 3 al presente regolamento.

5.5 Il dirigente gerarchicamente superiore del *dipendente o equiparato* che ha effettuato le comunicazioni di cui ai commi 5.2 e 5.4 del presente articolo, tiene conto delle situazioni comunicate nell'organizzazione delle attività per prevenire possibili conflitti di interessi.

5.6 Le comunicazioni di cui ai commi 5.2 e 5.4 del presente articolo sono conservate a cura del dirigente gerarchicamente superiore ed inviate in copia alla competente struttura aziendale per l'archiviazione nel fascicolo del dipendente.

Art. 6 - Obblighi di comunicazione per i dirigenti

6.1 I dirigenti² dotati di responsabilità gestionali, devono comunicare all'Azienda le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgono e devono dichiarare se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Gli stessi dirigenti devono inoltre fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge (Art. 13, comma 3 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale).

6.2 Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale³ a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (Art. 53, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001).

6.3 Il dirigente dotato di responsabilità gestionali, prima di assumere le sue funzioni, comunica per iscritto la presenza o meno delle situazioni e i dati di cui ai commi 6.1 e 6.2 del presente articolo al direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento degli incarichi utilizzando l'allegato 4 al presente regolamento. In conformità a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di

² Direttore sanitario, Direttore amministrativo, Direttore dei servizi sociali, Direttori di dipartimento, Direttori di zona-distretto, Direttori di strutture semplici e complesse.

³ Si intendono gli incarichi di direzione di strutture semplici e complesse del Dipartimento Risorse Umane.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Stato n. 267/2025, le informazioni sulla propria situazione reddituale e patrimoniale dovranno continuare ad essere aggiornate annualmente anche successivamente all'assegnazione dell'incarico.

6.4 I dirigenti dotati di responsabilità gestionali devono comunicare all'Azienda i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali⁴ (Art. 15, comma 1, lettera c) e art. 41, comma 3 del D.Lgs. 33/2013).

6.5 Il dirigente dotato di responsabilità gestionali, prima di assumere le sue funzioni, comunica per iscritto la presenza o meno delle situazioni e i dati di cui al comma 6.4 del presente articolo al direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento degli incarichi utilizzando l'allegato 5 al presente regolamento.

6.6 Il direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento degli incarichi valuta le situazioni segnalate nelle comunicazioni di cui ai commi 6.3 e 6.5 del presente articolo ai fini dell'assegnazione dell'incarico per prevenire possibili conflitti di interessi ed effettua un controllo a campione sulla base del Curriculum Vitae, dei fatti notori comunque acquisiti, della eventuale documentazione disponibile agli atti e delle informazioni reperibili attraverso le banche dati a disposizione dell'Azienda (Art. 71 del DPR 445/2000).

6.7 Il direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento degli incarichi cura la pubblicazione della dichiarazione di cui al comma 6.5 del presente articolo nella sezione del sito aziendale denominata "Amministrazione Trasparente".

6.8 Le comunicazioni di cui ai commi 6.3 e 6.5 del presente articolo sono conservate a cura del direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento degli incarichi ed inviate in copia alla competente struttura aziendale per l'archiviazione nel fascicolo del dipendente.

⁴ Per attività professionali, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

Capo III - La gestione del conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni

Art. 6-bis - Oggetto e ambito di applicazione

6-bis.1 Il presente Capo disciplina la prevenzione, la gestione e la rimozione delle situazioni di conflitto di interessi nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in attuazione del D.Lgs. 36/2023 e del DPGRT 7 ottobre 2025, n. 59/R.

6-bis.2 Le disposizioni del presente Capo trovano applicazione alle attività svolte dalle amministrazioni contraenti, dalle stazioni appaltanti, dalla centrale di committenza ed agli altri soggetti coinvolti nel ciclo di vita del contratto, incluse le procedure gestite da ESTAR.

6-bis.3 Le disposizioni del presente Capo si applicano a tutte le fasi del ciclo contrattuale: programmazione, progettazione, preparazione della gara, affidamento, esecuzione e controlli.

6-bis.4 Per le procedure condotte da ESTAR ovvero per l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione resi disponibili dal medesimo Ente, trovano applicazione le figure, i ruoli e le responsabilità previsti dal DPGRT 7 ottobre 2025, n. 59/R, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze operative, amministrative e tecniche.

Art. 7 - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi

7.1 Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione (Art. 16, comma 1 del D.Lgs. 36/2023).

7.2 Il *dipendente o equiparato* si astiene dal concludere, per conto dell'Azienda, contratti di appalto per lavori, servizi e forniture con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (Art. 14, comma 2 del DPR 62/2013).

7.3 Nel caso in cui l'Azienda concluda contratti di appalto per lavori, servizi e forniture con imprese con le quali il *dipendente o equiparato* abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto (Art. 14, comma 2 del DPR 62/2013).

7.4 Il *dipendente o equiparato*⁵ che versa in una delle ipotesi di cui ai commi 7.1, 7.2 e 7.3 del presente articolo è tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di affidamento degli appalti e delle concessioni e a darne tempestiva comunicazione al RUP competente per iscritto utilizzando l'allegato 6 al presente regolamento. Nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi riguardi il RUP competente, la comunicazione dovrà essere inviata al dirigente gerarchicamente superiore dello stesso.

7.5 Il RUP competente o il dirigente gerarchicamente superiore del RUP competente valuta la situazione descritta nella segnalazione di cui al comma 7.4 del presente articolo ed eventualmente acquisisce ulteriori informazioni.

Nel caso in cui rilevi la presenza di un conflitto di interessi anche potenziale, assume una delle seguenti determinazioni:

- dispone l'astensione del *dipendente o equiparato* assegnando l'incarico/procedimento ad altro soggetto;
- dispone la permanenza del *dipendente o equiparato* adottando eventualmente misure compensative per garantire lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa;
- se il conflitto di interessi è potenziale, dispone misure per salvaguardare lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa.

Gli esiti della valutazione e le motivazioni sono comunicati al *dipendente o equiparato* utilizzando l'apposita sezione dell'allegato 6 al presente regolamento.

7.6 La dichiarazione di cui al comma 7.4 del presente articolo è conservata a cura del RUP competente o dirigente gerarchicamente superiore del RUP competente e inviata in copia alla competente struttura aziendale per l'archiviazione nel fascicolo del dipendente.

Art. 8 - Esclusione in caso di conflitti di interessi degli operatori economici

8.1 Il RUP competente esclude dalla procedura di affidamento un operatore economico qualora la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, non diversamente risolvibile (Art. 95, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023).

Art. 9 - Commissioni Giudicatrici, Seggi di Gara, Collegi Tecnici di progettazione, Gruppo Tecnici

9.1 Non può essere affidato l'incarico di membro di Commissioni Giudicatrici a coloro che:

⁵ Tale obbligo vale soprattutto per i seguenti soggetti:

- a) il personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara (p.e. RUP/RUP CC/dirigente);
- b) i membri della commissione di gara;
- c) i membri del collegio di progettazione;
- d) il DEC, il DO e il DL dei singoli contratti.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (Art. 35-bis, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 165/2001; Art. 93, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 36/2023);
- b) nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione siano stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante (Art. 93, comma 5, lettere a) del D.Lgs. 36/2023);
- c) abbiano partecipato ad iniziative formative sponsorizzate nell'arco temporale compreso tra i sei mesi antecedenti alla data di nomina della Commissione Giudicatrice e i sei mesi successivi alla data di perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva della gara⁶ (Allegato 3, art. 3 della DGRT 1306/2022 e allegato A alla DGRT 113/2016);
- d) non abbiano frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (PNA);
- e) si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura di aggiudicazione. Costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del presente regolamento (Art. 93, comma 5, lettere c) del D.Lgs. 36/2023).

9.2 Non può essere affidato l'incarico di membro di Seggi di Gara a coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (Art. 35-bis, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 165/2001; Art. 93, comma 7 del D.Lgs. 36/2023);
- b) abbiano partecipato ad iniziative formative sponsorizzate nell'arco temporale compreso tra i sei mesi antecedenti alla data di nomina della Seggio di Gara e i sei mesi successivi alla data di perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva della gara⁶ (Allegato 3, art. 3 della DGRT 1306/2022 e allegato A alla DGRT 113/2016);
- c) non abbiano frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (PNA);

⁶ La presunzione del conflitto di interesse e quindi il divieto, non sussiste qualora:
- i professionisti partecipino ad eventi sponsorizzati mediante l'utilizzo di "fondi per la sponsorizzazione" (nei quali versare i contributi proposti da soggetti privati e da destinare al finanziamento della formazione dei professionisti, secondo i principi di equità, pubblicità e rotazione, rispettandone i vincoli di utilizzo, che, comunque, non potranno mai indicare la partecipazione nominativa di singoli professionisti ad eventi);
- quando la partecipazione sia decisa a valle di una scelta (sotto qualsiasi forma: autorizzazione, indicazione, nulla osta, ecc...) effettuata dall'Azienda nel rispetto dei principi di rotazione, appropriatezza e pubblicità".
(Nota Regione Toscana Prot. 28864 del 14/05/2021).

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

- d) si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura di aggiudicazione. Costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del presente regolamento (Art. 93, comma 5, lettere c) del D.Lgs. 36/2023).

9.3 Non può essere affidato l'incarico di membro di Collegi Tecnici di Progettazione o di Gruppi Tecnici a coloro che:

- a) siano sottoposti a procedimento penale o abbiano riportato sentenze di condanna anche non passate in giudicato o sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Codice Penale (Art. 9, comma 1 lettera a) del DPGRT 59/R/2025);
- b) siano sottoposti a misure di sicurezza o abbiano subito condanne anche con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti dal D.Lgs. 159/2011 (Art. 9, comma 1 lettera b) del DPGRT 59/R/2025);
- c) siano sottoposti a procedimento disciplinare davanti all'ufficio competente, per la durata del procedimento e, nel caso di applicazione della sanzione, per i due mesi successivi alla cessazione dei suoi effetti (Art. 9, comma 1 lettera c) del DPGRT 59/R/2025);
- d) abbiano partecipato ad iniziative formative sponsorizzate nell'arco temporale compreso tra i sei mesi antecedenti alla data di costituzione del Collegio Tecnico di Progettazione/Gruppo Tecnico e i sei mesi successivi alla data del verbale conclusivo dei lavori⁶ (Allegato 3, art. 3 della DGRT 1306/2022 e allegato A alla DGRT 113/2016);
- e) non abbiano frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Art. 9, comma 1 lettera e) del DPGRT 59/R/2025);
- f) abbiano in corso o abbiano avuto, nell'anno antecedente, rapporti⁷ con le imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara che possano costituire fonte di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento (Art. 9, comma 1 lettera d) del DPGRT 59/R/2025).

9.4 Al momento dell'accettazione dell'incarico, i membri delle Commissioni Giudicatrici, Seggi di Gara, Collegi Tecnici di Progettazione o Gruppi Tecnici, dichiarano al RUP competente, utilizzando l'allegato 7 al presente regolamento, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione riferite all'incarico da ricoprire di cui ai commi 9.1, 9.2 o 9.3 del presente articolo.

9.5 Il RUP competente, prima del conferimento dell'incarico, valuta le situazioni contenute nella dichiarazione di cui al comma 9.4 del presente articolo ed effettua un controllo a campione sulla base del Curriculum Vitae, dei fatti notori comunque acquisiti, della eventuale documentazione

⁷ Per "rapporti" si intendono, ad esempio, incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a qualsiasi titolo.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

disponibile agli atti e delle informazioni reperibili attraverso le banche dati a disposizione dell'Azienda (Art. 71 del DPR 445/2000).

9.6 Nel caso in cui l'incarico di membro di Commissioni Giudicatrici, Seggi di Gara, Collegi Tecnici di progettazione o Gruppo Tecnici, venga affidato ad un soggetto esterno, si applicano anche le previsioni contenute nell'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 10 - Altri soggetti responsabili e incarichi

10.1 Rientrano nel campo di applicazione del presente articolo i seguenti soggetti:

- Responsabile unico di progetto (RUP);
- RUP Centrale di Committenza (RUP_CC);
- Responsabile della Fase di Affidamento della Centrale di Committenza (RAF);
- RUP Amministrazione Contraente (RUP_AC);
- Responsabile Unico del Contratto Attuativo (RUCA);
- Responsabile di fase Amministrazione Contraente (REF_AC);
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
- Direttore Operativo (DO);
- Direttore dei lavori (DL);
- ogni altro soggetto formalmente incaricato all'interno della procedura.

10.2 Non possono essere affidati incarichi di cui al comma 10.1 del presente articolo, a coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (Art. 35-bis, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 165/2001);
- b) non abbiano frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (PNA);
- c) si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura di aggiudicazione o alla fase di esecuzione. Costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del presente regolamento.

10.3 Al momento dell'accettazione dell'incarico, i soggetto di cui al comma 10.1 del presente articolo, dichiarano al soggetto proponente⁸, utilizzando l'allegato 8 al presente regolamento, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione riferite all'incarico da ricoprire di cui al comma 10.2 del presente articolo. La stessa dichiarazione deve essere trasmessa anche al RUP competente per le opportune verifiche di sua afferenza.

⁸ Il soggetto proponente è il soggetto che in base all'organizzazione ha individuato o proposto l'incarico.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

10.4 Il soggetto proponente, in base all'organizzazione aziendale, prima del conferimento dell'incarico, valuta le situazioni contenute nella dichiarazione di cui al comma 10.3 del presente articolo ed effettua un controllo a campione sulla base del Curriculum Vitae, dei fatti notori comunque acquisiti, della eventuale documentazione disponibile agli atti e delle informazioni reperibili attraverso le banche dati a disposizione dell'Azienda (Art. 71 del DPR 445/2000).

10.5 Nel caso in cui l'incarico di cui al comma 10.1 del presente articolo, venga affidato ad un soggetto esterno, si applicano anche le previsioni contenute nell'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 11 - Obbligo di comunicazione di interessi

11.1 Il *dipendente o equiparato* che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per lavori, servizi e forniture per conto dell'Azienda, lo comunica per iscritto tempestivamente o comunque entro 10gg dal verificarsi dell'evento, al dirigente gerarchicamente superiore utilizzando l'allegato 9 al presente regolamento (Art. 14, comma 3 del DPR 62/2013).

11.2 Il dirigente gerarchicamente superiore del *dipendente o equiparato* che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 11.1 del presente articolo, tiene conto delle situazioni segnalate nell'organizzazione delle attività per prevenire possibili conflitti di interessi.

11.3 La comunicazione di cui al comma 11.1 del presente articolo è conservata a cura del dirigente gerarchicamente superiore ed inviata in copia alla competente struttura aziendale per l'archiviazione nel fascicolo del dipendente.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Capo IV - Le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Art. 12 - Inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

12.1 A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, non possono essere attribuiti incarichi:

- a) dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati (Art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 39/2013, Delibera ANAC 818/2019, Determina ANAC 1146/2019), come meglio specificato nelle definizioni;
- b) di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali (Art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 39/2013);
- c) relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati e che comportano esercizio di vigilanza o controllo (Art. 3, comma 4 del D.Lgs. 39/2013 e art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001).

12.2 La durata della inconferibilità di cui al comma 12.1 del presente articolo è quella stabilita dall'art. 3, commi 2, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 39/2013.

Art. 13 - Inconferibilità a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

13.1 A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'Azienda o che abbiano svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'Azienda, non possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'Azienda che esercita i poteri di regolazione e finanziamento (Art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 39/2013).

13.2 Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 13.1 del presente articolo non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse (Art. 4, comma 1-bis del D.Lgs. 39/2013)⁹.

⁹ Per un approfondimento sulle cause di esclusione della inconferibilità si rimanda al PNA 2025.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Art. 14 - Inconferibilità di incarichi di direzione aziendale

14.1 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (Art. 5, comma 1 del D.Lgs. 39/2013).

14.2 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali non possono essere conferiti a coloro che, nei cinque anni precedenti, siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio dell'Azienda (Art. 8, comma 1 del D.Lgs. 39/2013).

14.3 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale (Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 39/2013).

14.4 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali non possono essere conferiti a coloro che, nell'anno precedente, abbiano esercitato la funzione di parlamentare (Art. 8, comma 3 del D.Lgs. 39/2013).

14.5 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali non possono essere conferiti a coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della Regione Toscana ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 39/2013).

14.6 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio dell'Azienda (Art. 8, comma 5 del D.Lgs. 39/2013).

Art. 15 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

15.1 Gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Azienda, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Azienda (Art. 9, comma 1 del D.Lgs. 39/2013).

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

15.2 Gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Azienda (Art. 9, comma 2 del D.Lgs. 39/2013).

Art. 16 - Incompatibilità degli incarichi di direzione aziendale

16.1 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali della Regione Toscana sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (Art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 39/2013).

16.2 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (Art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 39/2013).

16.3 L'incompatibilità di cui ai commi 16.1 e 16.2 del presente articolo sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nei suddetti commi siano assunte o mantenute dal coniuge o dal parente o affine entro il secondo grado (Art. 10, comma 2 del D.Lgs. 39/2013).

16.4 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 400/1988, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare (Art. 14, comma 1 del D.Lgs. 39/2013).

16.5 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Toscana e con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (Art. 14, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 39/2013).

16.6 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Toscana (Art. 14, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 39/2013).

16.7 Gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali sono incompatibili con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Toscana, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione Toscana (Art. 14, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 39/2013).

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Art. 17 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

17.1 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nell'Azienda sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo dell'Azienda stessa (Art. 12, comma 1 del D.Lgs. 39/2013).

17.2 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 400/1988 o di parlamentare (Art. 12, comma 2 del D.Lgs. 39/2013).

17.3 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Toscana (Art. 12, comma 3, lettera a) e comma 4, lettera a) del D.Lgs. 39/2013).

17.4 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Toscana (Art. 12, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del D.Lgs. 39/2013).

17.5 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Toscana, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione Toscana (Art. 12, comma 3 lettera c) e comma 4, lettera c) del D.Lgs. 39/2013).

17.6 Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico (Art. 12, comma 4-bis del D.Lgs. 39/2013).

Art. 18 - Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità

18.1 All'atto del conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo o di Direttore dei Servizi Sociali, l'interessato deve rilasciare al direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento dell'incarico una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui agli artt. 12 e 14 del presente regolamento, utilizzando l'allegato 10 al presente regolamento (Art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013).

18.2 All'atto del conferimento di un incarico dirigenziale, interno o esterno, comunque denominato, l'interessato deve rilasciare al direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento dell'incarico una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento, utilizzando l'allegato 11 al presente regolamento (Art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013).

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

18.3 Le dichiarazioni di cui ai commi 18.1 e 18.2 del presente articolo sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (Art. 20, comma 4, del D.Lgs. 39/2013).

18.4 Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 12, 13 e 14 del presente regolamento e i relativi contratti sono nulli (Art. 17, comma 1, del D.Lgs. 39/2013).

18.5 Il direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento dell'incarico effettua un controllo sulle dichiarazioni di cui ai commi 18.1 e 18.2 del presente articolo prima dell'assegnazione dell'incarico, sulla base del Curriculum Vitae, dei fatti notori comunque acquisiti, della eventuale documentazione disponibile agli atti e delle informazioni reperibili attraverso le banche dati a disposizione dell'Azienda (Art. 71 del DPR 445/2000).

18.6 Le dichiarazioni di cui ai commi 18.1 e 18.2 del presente articolo sono pubblicate nella sezione del sito aziendale denominata "Amministrazione Trasparente" (Art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013).

Art. 19 - Procedura di accertamento di situazioni di inconferibilità

19.1 Il RPCT qualora rilevi una situazione di inconferibilità, anche su segnalazione di altri soggetti, invia al soggetto titolare dell'incarico e per conoscenza alla Direzione Aziendale e ai soggetti che hanno conferito l'incarico, un atto di contestazione che contiene una breve indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, nonché l'invito a presentare entro cinque giorni memorie tali da consentire l'esercizio del diritto di difesa.

19.2 Il RPCT effettua un'istruttoria di carattere oggettivo e documentale che contempli anche una fase di contraddittorio con il titolare dell'incarico. Per l'istruttoria, il RPCT può avvalersi anche del supporto delle strutture competenti per acquisire tutti gli elementi necessari o richiedere parere all'ANAC ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 39/2013. L'attività istruttoria deve concludersi entro 30gg. In caso di particolare complessità del procedimento, il termine può essere prorogato di ulteriori 30gg (Art. 16, comma 3 del D.Lgs. 39/2013).

19.3 All'esito dell'istruttoria il RPCT conclude il procedimento con l'archiviazione, in caso di riscontrata assenza delle cause di inconferibilità contestate, oppure con un provvedimento di declaratoria della nullità dell'incarico conferito nei confronti del soggetto incaricato. Il provvedimento ha natura vincolata (Art. 15, comma 1 del D.Lgs. 39/2013).

Art. 20 - Procedimento sanzionatorio in caso di inconferibilità

20.1 Il RPCT all'esito di una procedura di accertamento di situazioni di inconferibilità conclusa con un provvedimento di declaratoria della nullità dell'incarico, invia all'organo che ha conferito l'incarico, un atto di contestazione che contiene una breve indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, nonché l'invito a presentare entro cinque giorni memorie tali da consentire l'esercizio del diritto di difesa.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

20.2 Il RPCT effettua una istruttoria di carattere oggettivo e documentale, cui si aggiunge la verifica del presupposto soggettivo del dolo e della colpa, che contempra anche una fase di contraddittorio con l'organo che ha conferito l'incarico. A tale scopo il RPCT valuterà il contenuto delle dichiarazioni rese dal soggetto incaricato, se queste sono state rese secondo la modulistica approvata con la presente procedura, la tempistica di compilazione e se sono state poste in essere le attività di verifica di cui all'articolo 18, comma 18.5 del presente regolamento ed i relativi tempi. Per l'istruttoria, il RPCT può avvalersi anche del supporto delle strutture competenti per acquisire tutti gli elementi necessari. L'attività istruttoria deve concludersi entro 30gg dall'inizio della contestazione. In caso di particolare complessità del procedimento, il termine può essere prorogato di ulteriori 30gg.

20.3 All'esito dell'istruttoria il RPCT conclude il procedimento con l'archiviazione, in caso non emergano responsabilità, oppure con un provvedimento che dichiara la sanzione inibitoria prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 39/2013, che è personale, interdittiva, fissa e non graduabile verso l'organo che ha conferito l'incarico. Tale sanzione ha come effetto secondario il trasferimento temporaneo, per legge, del potere di conferire incarichi in capo alla Giunta Regionale della Regione Toscana (Art. 18, comma 2 del D.Lgs. 39/2013).

20.4 Gli atti di accertamento della violazione di cui all'articolo 19, comma 19.3 del presente regolamento e al comma 20.3 del presente articolo sono pubblicati sul sito Amministrazione Trasparente, nella sezione "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" (Art. 18, comma 5 del D.Lgs. 39/2013).

Art. 21 - Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità

21.1 All'atto del conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo o di Direttore dei Servizi Sociali, l'interessato deve rilasciare al direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento dell'incarico una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 16 del presente regolamento, utilizzando il l'allegato 12 al presente regolamento (Art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013).

21.2 All'atto del conferimento di un incarico dirigenziale, interno o esterno, comunque denominato, l'interessato deve rilasciare al direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento dell'incarico una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 15 e 17 del presente regolamento, utilizzando l'allegato 13 al presente regolamento (Art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013).

21.3 Le dichiarazioni di cui ai commi 21.1 e 21.2 del presente articolo devono essere rese annualmente, entro il 31/12, dagli stessi soggetti per tutta la durata dell'incarico (Art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013).

21.4 Il direttore della struttura che gestisce la procedura di conferimento dell'incarico effettua un controllo sulle dichiarazioni di cui ai commi 21.1, 21.2 e 21.3 del presente articolo sulla base del

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Curriculum Vitae, dei fatti notori comunque acquisiti, della eventuale documentazione disponibile agli atti e delle informazioni reperibili attraverso le banche dati a disposizione dell'Azienda (Art. 71 del DPR 445/2000).

21.5 Le dichiarazioni di cui ai commi 21.1, 21.2 e 21.3 del presente articolo sono pubblicate nella sezione del sito aziendale denominata "Amministrazione Trasparente" (Art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013).

Art. 22 - Procedura di accertamento di situazioni di incompatibilità

22.1 Il RPCT qualora rilevi una situazione di incompatibilità, anche su segnalazione di altri soggetti, invia al dirigente titolare dell'incarico e per conoscenza alla Direzione Aziendale, un atto di contestazione che contiene una breve indicazione del fatto, della nomina ritenuta incompatibile e della norma che si assume violata, nonché l'invito a presentare entro cinque giorni memorie tali da consentire l'esercizio del diritto di difesa.

22.2 Il RPCT effettua una istruttoria di carattere oggettivo e documentale che contempli anche una fase di contraddittorio con il titolare dell'incarico. Per l'istruttoria, il RPCT può avvalersi anche del supporto delle strutture competenti per acquisire tutti gli elementi necessari. L'attività istruttoria deve concludersi entro 30gg. In caso di particolare complessità del procedimento, il termine può essere prorogato di ulteriori 30gg.

22.3 All'esito dell'istruttoria il RPCT conclude il procedimento con l'archiviazione, in caso di riscontrata assenza delle cause di incompatibilità contestata, oppure con un atto di diffida ad esercitare l'opzione tra uno dei due incarichi ritenuti incompatibili e a comunicare la decisione al RPCT e alla Direzione Aziendale nel termine di 15 giorni (Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 39/2013).

22.4 Qualora il dirigente destinatario della diffida di cui al comma 22.3 del presente articolo non eserciti l'opzione, la Direzione Aziendale adotta un provvedimento dichiarativo della decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei *dipendenti* in caso di incompatibilità (Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013).

Art. 23 - Vigilanza

23.1 Il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni riportate nel Capo IV del regolamento all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 215/2004, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (Art. 15, comma 2, del D.Lgs. 39/2013).

Capo V - La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

Art. 24 - Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi

24.1 Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (Art. 35-bis, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001).

24.2 I membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi non devono avere situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 51¹⁰ del codice di procedura civile (Art. 11, comma 1 del DPR 487/1994).

24.3 I membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, presa visione dell'elenco dei partecipanti dichiarano, utilizzando l'allegato 14 al presente regolamento, l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 24.1 del presente articolo e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità di cui al comma 24.2 del presente articolo.

24.4 La competente struttura aziendale acquisisce la dichiarazione di cui al comma 24.3 del presente articolo ed effettua un controllo a campione sulla base del Curriculum Vitae, dei fatti notori comunque acquisiti, della eventuale documentazione disponibile agli atti e delle informazioni reperibili attraverso le banche dati a disposizione dell'Azienda (Art. 71 del DPR 445/2000).

24.5 Le previsioni del presente articolo trovano applicazione anche nel caso di commissioni per la selezione di incarichi di funzione oppure per l'attivazione di modalità per la mobilità interna.

24.6 La competente struttura aziendale deve inserire espressamente negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi le condizioni ostative al conferimento e adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni di concorso.

¹⁰ Art. 51 CPC: Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore [c.c. 343, 392], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [36 c.c.], di un comitato [39 c.c.], di una società [2247 c.c.] o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Art. 25 - Commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

25.1 Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (Art. 35-bis, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 165/2001).

25.2 I membri delle commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere non devono avere situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità tra essi ed i soggetti destinatari.

25.3 I membri delle commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, presa visione dell'elenco dei destinatari dichiarano, utilizzando l'allegato 15 al presente regolamento, l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 25.1 del presente articolo e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità di cui al comma 25.2 del presente articolo.

25.4 La competente struttura aziendale acquisisce la dichiarazione di cui al comma 25.3 del presente articolo ed effettua un controllo a campione sulla base del Curriculum Vitae, dei fatti notori comunque acquisiti, della eventuale documentazione disponibile agli atti e delle informazioni reperibili attraverso le banche dati a disposizione dell'Azienda (Art. 71 del DPR 445/2000).

25.5 La competente struttura aziendale deve adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni.

Art. 26 - Inconferibilità in caso di assegnazione a uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati

26.1 Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale non possono essere assegnati agli uffici o strutture preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (Art. 35-bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 165/2001).

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

26.2 Coloro che sono assegnati agli uffici o strutture preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, prima dell'assegnazione, dichiarano utilizzando l'allegato 16 al presente regolamento, l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 26.1 del presente articolo.

26.3 La struttura aziendale che gestisce l'assegnazione acquisisce, prima dell'assegnazione, la dichiarazione di cui al comma 26.2 del presente articolo ed effettua un controllo a campione sulla base dei fatti notori comunque acquisiti, della eventuale documentazione disponibile agli atti e delle informazioni reperibili attraverso le banche dati a disposizione dell'Azienda (Art. 71 del DPR 445/2000).

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Capo VI - La gestione del conflitto di interessi negli incarichi extra-istituzionali

Art. 27 - Incarichi extra-istituzionali affidati ai dipendenti

27.1 I *dipendenti* con rapporto di lavoro a tempo pieno o con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957.

27.2 Il *dipendente* può svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione da parte dell'Azienda, concessa sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il *dipendente* a danno dei doveri d'ufficio o possano interferire con i compiti istituzionali. Sono esclusi dall'obbligo gli incarichi di cui alle lettere da a) ad f-bis), comma 6, art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

27.3 Il *dipendente* deve comunicare preventivamente e formalmente all'Azienda l'intenzione di svolgere incarichi gratuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati. Sono esclusi dall'obbligo gli incarichi di cui alle lettere da a) ad f-bis), comma 6, art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

27.4 La competente struttura aziendale, prima di concedere l'autorizzazione di cui al comma 27.2 del presente articolo o prima della data prevista per lo svolgimento degli incarichi di cui al comma 27.3 del presente articolo, effettua una valutazione sulla presenza di eventuali conflitti di interessi, anche potenziali, in conformità ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche elaborati nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013. La competente struttura aziendale, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, non concede l'autorizzazione di cui al comma 27.2 del presente articolo o vieta lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 27.3 del presente articolo.

27.5 La competente struttura aziendale, prima di concedere l'autorizzazione di cui al comma 27.2 del presente articolo o prima della data prevista per lo svolgimento degli incarichi di cui al comma 27.3 del presente articolo, valuta anche potenziali conflitti di interesse derivanti dalla partecipazione del dipendente alle attività di Commissioni Giudicatrici, Seggi di Gara, Collegi Tecnici di progettazione o Gruppo Tecnici, nell'ambito delle procedure di affidamento definite negli atti di programmazione aziendale e di ESTAR (Allegato A alla DGRT 113/2016 e Allegato 3, punto 3, alla DGRT 1306/2022).

Art. 28 - Incarichi affidati a consulenti esterni

28.1 Tutte le strutture aziendali che affidano incarichi a consulenti esterni per conto dell'Azienda devono effettuare una verifica preliminare sulla sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

28.2 Il consulente deve rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi utilizzando l'allegato 17 al presente regolamento.

28.3 Il consulente deve rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 33/2013 riguardo allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, utilizzando l'allegato 17 al presente regolamento.

28.4 La competente struttura aziendale, prima del conferimento dell'incarico, acquisisce le dichiarazioni di cui ai commi 28.2 e 28.3 del presente articolo ed effettua un controllo a campione sulla base del Curriculum Vitae, dei fatti notori comunque acquisiti, della eventuale documentazione disponibile agli atti e delle informazioni reperibili attraverso le banche dati a disposizione dell'Azienda (Art. 71 del DPR 445/2000).

28.5 La struttura aziendale che conferisce l'incarico cura la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 28.2 e 28.3 del presente articolo nella sezione del sito aziendale denominata "Amministrazione Trasparente".

Capo VII - Divieti post-employment - Pantouflage

Art. 29 - Divieto di pantouflage

29.1 I *dependenti* che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri (Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001).

29.2 Le previsioni di cui al comma 29.1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti esterni con i quali l'Azienda stabilisce un rapporto di lavoro autonomo e ai soggetti titolari di uno degli incarichi considerati dal D.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Azienda stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico (Art. 21, comma 1 del D.Lgs. 39/2013).

29.3 Le previsioni di cui al comma 29.1 del presente articolo si applicano a tutti i *dependenti* e ai soggetti richiamati al comma 29.2 del presente articolo che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (PNA).

29.4 Fra i poteri autoritativi e negoziali richiamati al comma 29.1 del presente articolo, rientra anche l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (PNA).

29.5 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dai commi 29.1 e 29.2 del presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001).

Art. 30 - Misure di prevenzione

30.1 Tutte le strutture competenti devono inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC.

30.2 Tutte le strutture competenti devono inserire nei contratti di qualsiasi tipologia la condizione che il soggetto privato contraente non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

30.3 Tutte le strutture competenti devono inserire apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage.

30.4 Tutte le strutture competenti devono far rilasciare al *dipendente*, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Art. 31 - Vigilanza

31.1 In caso di violazioni in materia di pantouflage, il Direttore della struttura o il soggetto che abbia rilevato la violazione, in accordo con la Direzione Aziendale, devono inviare una segnalazione ad ANAC con le modalità definite dalla stessa Autorità, per gli accertamenti del caso e l'erogazione delle eventuali sanzioni.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Capo VIII - Ulteriori misure per la gestione del conflitto di interessi

Art. 32 - Ulteriori misure di prevenzione

32.1 In funzione dei risultati della valutazione dei rischi di corruzione effettuata in conformità alla normativa vigente, in seguito ad eventi corruttivi o in tutti i casi in cui se ne rilevi la necessità, i dirigenti possono, in accordo con il RPCT, in particolari attività dei processi di loro competenza, prevedere come misura di prevenzione il rilascio preventivo, da parte del *dipendente o equiparato*, di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi o l'impegno a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interessi.

32.2 La dichiarazione di cui al comma 32.1 del presente articolo deve essere resa su un modello apposito, predisposto dal dirigente responsabile dell'attività in cui si inserisce la misura di prevenzione, sulla base dell'allegato 18 al presente regolamento.

32.3 Il dirigente o suo delegato che acquisisce la dichiarazione di cui al comma 32.2 del presente articolo, effettua un controllo a campione sulla base dei fatti notori comunque acquisiti, della eventuale documentazione disponibile agli atti e delle informazioni reperibili attraverso le banche dati a disposizione dell'Azienda (Art. 71 del DPR 445/2000).

32.4 La dichiarazione di cui al comma 32.2 del presente articolo è conservata a cura del dirigente che la acquisisce ed inviata in copia alla competente struttura aziendale per l'archiviazione nel fascicolo del *dipendente*.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Capo IX - Disposizioni aggiuntive

Art. 33 - Ruoli e responsabilità

33.1 Nel prospetto riepilogativo, allegato 19 al presente regolamento, sono individuati ruoli, responsabilità e tempistiche per la corretta applicazione delle norme previste dal regolamento.

Art. 34 - Informazione e formazione

34.1 Al presente regolamento deve essere garantita la più ampia diffusione attraverso:

- Comunicazione specifica ai Direttori di Dipartimento e di Staff, per la diffusione all'interno delle strutture dirette;
- Newsletter a tutti i *dipendenti* con evidenza dell'adozione del Regolamento;
- Pubblicazione sul sito aziendale nelle sezioni "Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti";
- Formazione dedicata;
- Consegna al *dipendente* al momento dell'assunzione o, in alternativa, consegna/rinvio del/al link di pubblicazione;
- Consegna al consulente/collaboratore al momento dell'instaurarsi del rapporto o, in alternativa, consegna/rinvio del/al link di pubblicazione.

Art. 35 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

35.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione ed è soggetto a variazioni o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia ed in caso di modifiche dell'organizzazione aziendale.

35.2 L'Azienda provvede a darne pubblicità tramite pubblicazione dell'atto di adozione sull'Albo, per il periodo previsto dalla normativa, e nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito istituzionale.

Art. 36 - Abrogazioni

36.1 Dall'entrata in vigore del presente regolamento si considerano superati ed abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia.

Art. 37 - Modifiche

37.1 Eventuali integrazioni e/o modifiche alla modulistica allegata al presente regolamento verranno adottate con procedura aziendale e non con Regolamento.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Art. 38 - Norma di rinvio

38.1 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda all'applicazione della normativa vigente.

	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rev. 07/05/2026
--	--	--------------------

Allegati

- Allegato 1 - Dichiarazione di astensione in caso di conflitto di interessi
- Allegato 2 - Comunicazione appartenenza ad associazioni o organizzazioni
- Allegato 3 - Comunicazione rapporti di collaborazione con soggetti privati
- Allegato 4 - Comunicazione di interessi dei dirigenti - Parte I
- Allegati 5a - Comunicazione di interessi dei dirigenti - Parte II - Incarichi di vertice
- Allegato 5b - Comunicazione di interessi dei dirigenti - Parte II
- Allegato 6 - Dichiarazione di astensione in caso di conflitto di interessi nelle procedure di affidamento
- Allegato 7 - Dichiarazione Commissioni Giudicatrici / Seggi di Gara / Collegi Tecnici di Progettazione / Gruppi Tecnici
- Allegato 8 - Dichiarazione RUP e altri soggetti responsabili o incarichi
- Allegato 9 - Comunicazione interessi per le procedure di affidamento
- Allegato 10 - Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità DS/DA/DSS
- Allegato 11 - Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità incarichi dirigenziali
- Allegato 12 - Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità DS/DA/DSS
- Allegato 13 - Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità incarichi dirigenziali
- Allegato 14 - Dichiarazione commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi
- Allegato 15 - Dichiarazione commissioni per la concessione di vantaggi economici
- Allegato 16 - Dichiarazione assegnazione a uffici preposti alla gestione di risorse o attribuzione vantaggi economici
- Allegato 17a - Comunicazione di interessi dei consulenti esterni
- Allegato 17b - Comunicazione di interessi dei consulenti esterni (da pubblicare)
- Allegato 18 - Modello generale di dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi
- Allegato 19 - Prospetto riepilogativo modulistica, ruoli e responsabilità